



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DELLA CIVILE CONVIVENZA

Approvato con D.C.C. n.



INDICE

Capo I – Disposizioni Generali

Art.1 Finalità

Art.2 Attività di Polizia Urbana

Art.3 Utilizzo del Volontariato

Capo II – Uso e Mantenimento del Suolo Pubblico

Art.4 Comportamenti vietati

Art.5 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art.6 Sgombero della neve

Capo III – Decoro Urbano

Art.7 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

Art.8 Misure a tutela dei beni pubblici e privati

Art.9 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

Art.10 Scarico di rottami e detriti

Art.11 Depositi in proprietà privata

Capo IV – Tutela della Quietè Pubblica, dell'incolumità delle persone e della Sicurezza Urbana

Art.12 Divieto di suoni e schiamazzi

Art.13 Disciplina degli orari nel Territorio Comunale

Art.14 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

Art.15 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

Art.16 Divieto di bivacco e accattonaggio

Art.17 Uso dei dispositivi antifurto

Art.18 Emissioni di fumo e diffusione di odori

Art.19 Detenzioni di cani o altri animali nelle abitazioni

Art.20 Occupazioni Suolo

Capo V – Spettacoli viaggianti e mestieri artistici

Art.21 Parchi di divertimento temporaneo, Circhi e singole attrazioni

Art.22 Opere dell'ingegno a carattere creativo

Art.23 Artisti di strada

Capo VI – Sanzioni

Art.24 Sanzioni amministrative

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

Art.25 Rinvii ad altri regolamenti

Art.26 Disposizioni finali e abrogazioni

Capo I **Disposizioni generali**

Art.1 **Finalità**

1. Il presente Regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana e della Civile Convivenza, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento e delle norme di Legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le Norme Regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale. Il Regolamento favorisce altresì una permanente vicinanza tra il Comune di Monteprandone ed i cittadini, al fine di garantire l'esercizio delle libertà di ciascuno nel rispetto di quelle di tutti gli altri consociati. In particolare, il regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, favorire e promuovere la qualità della vita ed il benessere della collettività. A tal fine pertanto il Regolamento si impegna a:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio Comunale.

4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 **Attività di Polizia Urbana**

1 Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria di qualsiasi organo di Polizia od Agenti di Polizia Giudiziaria all'uopo nominati dal Prefetto appartenenti a specifiche organizzazioni e/o associazioni legalmente riconosciute.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di Polizia Urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai

soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, il Segretario Generale ed i Responsabili dei rispettivi Settori preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente Regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art.3

Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Capo II

Uso e mantenimento del suolo pubblico

Art.4

Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

- a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- c) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
- d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
- e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
- g) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- i) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
- j) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- k) insozzare le pubbliche vie anche con materiale di origine vegetale (sfalci, potature od altro).

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art.5

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art.6

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Capo III

Decoro urbano

Art.7

Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, od altro) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
7. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.
9. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, posa di orsogrill, od altro), addebitando ad essi il relativo costo.
10. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 500,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
12. Sono fatte salve ulteriori discipline derivanti da specifici Regolamenti Comunali.

Art.8

Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato apporre o effettuare scritte o disegni ovvero affiggere manifesti o materiale adesivo sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di Legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
 - a) da euro 50,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nel caso previsto dal precedente comma 5, si applica comunque la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo sui beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art.9

Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive, il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Art.10

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall' Amministrazione Comunale.
2. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio sia dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro se non convogliate in adeguate strutture atte ad impedire l'immissione nell'aria di polveri o detriti.

Art.11

Depositi in proprietà privata

1. Fermo restando quanto previsto negli ulteriori Regolamenti Comunali, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell' Autorità Comunale, nuocia all'estetica e al decoro della città.

Capo IV

Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Art.12

Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09:00 e dopo le ore 22:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Monteprandone; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Monteprandone;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
- d) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. Chiunque faccia uso, in luogo privato di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13:00 e le ore 15:00 e tra le ore 22:00 e le ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d) e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
7. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di Legge.

Art.13

Disciplina degli orari nel Territorio Comunale

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come meglio definite dalla Legge Regione Marche n.27 del 10 novembre 2009 e smi (T.U. del Commercio) e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'art.1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini.
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di

autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone.

4.E' comunque fatto divieto agli esercenti attività artigianali ed industriali, e comunque a tutta la collettività, di esercitare mestieri e/o attività rumorose dalle ore 13.00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successive.

5.Il divieto di cui sopra, fermo restando le disposizioni stabilite nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Monteprandone, non si applica dal lunedì al venerdì, alle attività poste nella Zona Industriale di questo Comune per la quale viene prevista una unica fascia oraria di attività dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Al di fuori di questa fascia e di tali giorni le ditte possono svolgere le loro attività solo all'interno di locali adeguatamente insonorizzati e/o ottemperando a quanto previsto nel sopra richiamato Piano di Zonizzazione Acustica.

4.Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 3, 4 e 5, se non diversamente previsto dalle norme di Settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

Art.14

Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, e precisamente dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.

2. Al fine di contrastare l'abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro la Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, può individuare le vie e/o piazze della città con caratteristiche omogenee per morfologia e/o qualità architettoniche e/o funzioni territoriali e/o antropiche o ancora nelle quali vi sia una prevalenza nell'insediamento di specifiche attività, nelle quali è possibile prevedere, anche limitatamente a specifici periodi dell'anno, talune limitazioni, ed in particolare:

a) Limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro;

b) Limiti alla detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio;

c) Limiti al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

3. Il Sindaco adotta i provvedimenti di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

4. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

5. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui ai commi precedenti subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Fermo restando le disposizioni contenute nel precipuo Regolamento per la disciplina del servizio rifiuti, nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i

gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento.

7. La violazione di cui ai commi 1, 2, 1 ter lett. a) e b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

8. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

7. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

8. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 ter lett. c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00. E' disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L'Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'accertatore contesta la violazione.

Art.15

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. L'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni d'ordine generale, può inoltre sottoscrivere, con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l'assunzione, a carico dei medesimi, di precisi impegni quali ad esempio:

a) l'adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;

c) la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;

d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;

e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;

f) provvedere, fermo restando le disposizioni contenute nel precipuo Regolamento per la disciplina del servizio rifiuti, alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

g) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Marche monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

3. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

4. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.16

Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- c) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi
- f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art.17

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro Organo di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art.18

Emissioni di fumo e diffusione di odori

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. È vietata comunque entro il perimetro urbano la produzione e diffusione d'odore, gas, vapori che siano nauseanti per la comunità.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. È altresì consentito sulle aree private purchè non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art.19

Detenzioni di cani o altri animali nelle abitazioni

1. Fermo restando le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali in tema di animali da affezione, è vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o d'altri animali che disturbino, specialmente nelle ore notturne, la pubblica quiete.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art.20

Occupazioni Suolo

1. Fermo restando le disposizioni specificatamente previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria", le occupazioni occasionali, purchè non disturbino la quiete pubblica e siano di durata inferiore all'ora, necessitano di Concessione ma sono esentate dal pagamento del prescritto Canone.

Capo V

Spettacoli viaggianti e mestieri artistici

Art.21

Parchi di divertimento temporaneo, Circhi e singole attrazioni.

1. Ferme restando le specifiche disposizioni Regolamentari anche ai fini sanzionatori, le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree concesse a tale scopo.

2. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza nel caso di attrazioni singole isolate, mentre per parchi di divertimento e circo l'area è concessa ad un unico soggetto titolare del circo o del parco, costituito anche in forma associativa temporanea dagli esercenti titolari delle attrazioni contemporaneamente presenti nell'area. È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, dell'area stessa.

3. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, e dovrà fornire al Comune apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta che tenga indenne il Comune da danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività e di utenze non corrisposte.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.

Art.22

Opere dell'ingegno a carattere creativo

1. L'attività di esposizione o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta, previa iscrizione ad un apposito registro presso il Comune.

2. La Giunta individua, altresì, le modalità di iscrizione al registro, di svolgimento dell'attività, gli aspetti procedurali relativi alla concessione di suolo pubblico in

favore delle forme associative costituite dai soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1.

3. Chiunque espone per la vendita o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate con delibera di Giunta o in violazione delle altre disposizioni del presente articolo e dei provvedimenti attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

4. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art.23

Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale. La Giunta individua le aree del territorio comunale e le eventuali modalità operative per lo svolgimento dell'arte di strada. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse;
- d) tra le ore 22:00 e le ore 9:00.

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

4. La Giunta individua le aree in cui l'attività di artista di strada può svolgersi con strumenti di amplificazione alimentati a batteria e l'utilizzo di timpani o strumenti di percussione. La prenotazione degli spazi in dette aree avviene presso l'ufficio comunale competente.

5. Al di fuori delle aree di cui al comma 4 è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione comunque alimentati e l'utilizzo di timpani o strumenti di percussione.

6. Il Sindaco con propria Ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ovvero quelle del provvedimento di Giunta di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 300,00 a euro 500,00. È disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L'Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca.

8. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

Capo VI

Sanzioni

Art.24

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, ove non espressamente sanzionata, quando non costituisca violazione di Leggi o disposizioni Statali e/o Regionali ovvero, in virtù del principio di specialità, di altri Regolamenti Comunali, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
4. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art.25

Rinvii ad altri Regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti Regolamenti:
Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini;
Regolamento Comunale dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP;
Regolamento Comunale per la realizzazione di opere edilizie minori;
Regolamento Comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
Regolamento per il servizio Comunale di fognature;
Regolamento per la distribuzione del gas metano;
Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione;
Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;
Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale;
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio rifiuti;
Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni base per telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;
Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Regolamento Comunale per la disciplina delle sagre manifestazioni e/o feste paesane;

Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria;

Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati.

2. In virtù del principio di specialità detti Regolamenti Comunali, in caso di eventuali contrasti o discordanze sulla disciplina di talune fattispecie, prevalgono sul presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art.26

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia Urbana" allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 29 giugno 2000.